

## REGOLAMENTO (CEE) N. 222/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87<sup>(4)</sup>, del 23 luglio 1987, ha stabilito un sistema armonizzato relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; che a seguito dell'introduzione della nuova nomenclatura combinata, alcune importanti modifiche al testo del regolamento (CEE) n. 804/68, sono state apportate in proposito dal regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio; che è necessario, inoltre, modificare alcuni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, tenuto conto della natura delle modifiche, è opportuno adottare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3904/87, la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione, per i prodotti lattiero-caseari,

## Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3466/87<sup>(6)</sup>, è sostituito dal testo seguente:

## « Articolo 7 bis

Per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata giacenti in ammassi pubblici e che non possono essere smaltiti nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, la Commissione è tenuta ad esaminare la situazione. Le adeguate misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. »

## Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(7)</sup>, è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

## « Articolo 2

I prezzi franco frontiera sono stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(6) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8.

(7) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.